

1. - Con ricorso depositato il 27.4.2016 [redacted], premesso di essere titolare di licenza di caccia, ha esposto che nella prima mattina del 12.12.2015 si è recato presso l'appostamento fisso sito in B [redacted], località V [redacted], ove stava esercitando la caccia R [redacted] per prestargli alcuni dei suoi richiami vivi; si è quindi fermato nel capanno come semplice osservatore, ossia senza esercitare l'attività venatoria e, pertanto, non ha segnato la giornata di caccia sull'apposito tesserino regionale.

Alle ore 8.30 presso il capanno è sopraggiunta la guardia venatoria volontaria D. [redacted] L. [redacted] che ha contestato al P: [redacted]: *“esercitava la caccia da capanno senza annotazione sul tesserino regionale. Erano presenti n° 2 cacciatori con n° 3 fucili”*. Ha dunque ritenuto la violazione dell'art. 22 comma 5 della Legge Regionale 16.8.1993 n. 26 per omessa annotazione della giornata sul tesserino ed ha comminato la sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 31 comma 1 lettera I della legge 11.2.1299 n. 157 per euro 154,00 (doc. 1).

Nel verbale di contestazione dell'infrazione il P [redacted] ha fatto immediatamente annotare di essersi *“recato al capanno per portare gli uccelli da richiamo”* ed ha quindi presentato scritti difensivi (qui non prodotti ma di cui viene dato atto nelle premesse dell'ordinanza-ingiunzione), che hanno sortito la riduzione al minimo della sanzione (euro 76,00), comminata con ordinanza-ingiunzione n. 0014649 del 18.3.2016, notificata il successivo 29.3.2016 (doc. 2).

2. - Avverso l'ordinanza-ingiunzione il P [redacted] ha proposto tempestiva opposizione, riportandosi all'interpretazione autentica del comma 11 dell'art. 25 della citata Legge Regionale 26/1993 fornita dai competenti organi regionali (nota protocollo MI.2002.00.23347) e divulgata dalla Provincia di Lecco – Ufficio caccia e pesca con nota del 20.3.2006 n. 10448 (doc. 3), secondo cui è consentita la presenza in capanno di un ospite osservatore anche se titolare di licenza di caccia, purché sia privo di armi proprie: essendo il P [redacted] privo di fucili propri e non avendo preso parte alla caccia, ha contestato la legittimità della sanzione, chiedendo quindi l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.

3. - Ricorso e decreto 17/19.5.2016 di fissazione d'udienza sono stati notificati alla Provincia di Lecco a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 30.5.2016. La Provincia non si è costituita in giudizio e nemmeno ha fatto pervenire il provvedimento impugnato con i relativi atti: stante la regolarità della notifica, ne va ribadita la declaratoria di contumacia.



4. - Allo stato degli atti l'opposizione è fondata e merita accoglimento.

L'art. 25 della Legge Regionale 26/1993 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), nel regolare l'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo, al comma 11 originariamente recitava: "L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a due, con il consenso del titolare stesso".

A seguito della modificazione introdotta dalla Legge Regionale 8.5.2002 n. 7, la norma, fermo il primo periodo ("L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia"), ha meglio specificato come debba avvenire la caccia di altri soggetti rispetto al titolare ("Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa") ed ha quindi concluso, nel periodo finale: "E' comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori non titolari di licenza di caccia".

Quest'ultima statuizione ha dato luogo a problemi interpretativi, giacché la lettera della norma era tale da far concludere per la legittima possibilità della presenza negli appostamenti fissi di ospiti osservatori solo "non titolari di licenza di caccia"; per contro, i titolari di licenza non avrebbero in alcun modo potuto permanere all'interno dei capanni, se non segnando la giornata sul tesserino regionale.

Come correttamente messo in evidenza dal ricorrente, è stata la stessa Regione Lombardia, attraverso gli organi competenti, a chiarire la portata della disposizione: "*La nuova dizione dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 25 della L.R. 26/93 modificata, sembrerebbe escludere la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori titolari di licenza di caccia.*



Un'interpretazione più rispondente al vero significato che si deve dare al comma 11 di cui trattasi, va però individuata laddove all'inizio del comma 11 viene precisato che l'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi, è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Pertanto è consentita la presenza di un ospite osservatore, anche cacciatore senza la specifica opzione di caccia, purchè entri e permanga nell'appostamento fisso senza armi proprie”.

Sgombrato il campo, dunque, alla legittima permanenza nell'appostamento fisso anche di soggetti titolari della licenza di caccia e che abbiano o meno optato per la forma di caccia da appostamento fisso, l'elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria è dato dalla circostanza che nell'appostamento fisso vi sia la presenza di persona che, oltre ad aver esercitato l'opzione per quella specifica forma di caccia, rechi armi proprie, oltre che richiami vivi.

E' pacifico, perché mai contestato dal P. che quel mattino del 12.12.2015 si trovasse nel capanno del R. con propri richiami vivi, ma è rimasto del tutto ignoto se avesse con sé armi di proprietà. Nel verbale di contestazione, infatti, si dà atto solo della presenza di tre fucili, ma non ne viene indagata la proprietà in capo ai due soggetti presenti nell'appostamento. La Provincia ha scelto di non costituirsi nel giudizio *de quo* e quindi non ha dato la prova a suo carico dell'elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, rappresentato dalla proprietà di almeno un fucile in capo al ricorrente (posto che, comunque, nel verbale non si dice che il P. sia stato trovato a sparare agli uccelli).

Non ricorrono, pertanto, gli estremi per l'applicazione della sanzione, sicché l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.

5. - Le spese di lite seguono la soccombenza: la Provincia di Lecco va allora condannata a rifonderle al ricorrente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del tenore degli atti e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 470,00 (di cui euro 70,00 per anticipazioni ed euro 400,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:



ACCOGLIE

l'opposizione promossa da P A con ricorso depositato il 27 aprile 2016 e, per l'effetto,

ANNULLA

l'ordinanza-ingiunzione n. 0014649 del 18.3.2016 della Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed Ecologia

CONDANNA

la Provincia di Lecco (CF. 92013170136), in persona del Presidente pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite per euro 470,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Così deciso in Lecco il 4 ottobre 2016.

IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi

